

ATTO N. 691-615/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del
Regolamento interno

Relatore Presidente Enzo Ronca

SUL

Disegno di legge

*“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 17/05/94, n. 14 – Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 17 maggio 2007

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 18 maggio 2007




COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 17 maggio 2007 ha esaminato gli atti n. 691 e n. 615 e ha unificato, ai sensi del secondo comma dell'art. 23 del Regolamento interno, la discussione sugli atti medesimi redigendo un nuovo testo e decidendo altresì di adottare quale testo base l'atto di iniziativa della Giunta regionale.

Ciò premesso la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei consiglieri presenti incaricando il Presidente Enzo Ronca di svolgere la relazione orale ai sensi dell'articolo 20, comma 7 del Regolamento Interno.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione degli atti suddetti all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 27 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 2135 del 06.12.2006, concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 17/05/94, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 24.01.2007 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 286 del 24.01.2007 (ATTO N. 691);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Tracchegiani, concernente: “Disciplina delle deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 02.04.1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e regolamentazione delle deroghe stesse, in base al comma 1 – lett. A) e C) – di detto articolo”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 15.11.2006 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 3901 del 16.11.2006 (ATTO N. 615);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 17 maggio 2007 e udita la relazione della medesima illustrata dal Presidente Enzo Ronca (ATTO N. 691-615/BIS);

ATTESO che in data 4 maggio 2007 si è svolta sugli atti una audizione con i soggetti individuati dalla Commissione;


CONSIDERATO che la Commissione ha unificato la discussione sugli atti ai sensi del comma 2, dell’art. 23 del Regolamento interno, scegliendo come testo base il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale;

ATTESO altresì che per l’esame abbinato degli atti e per la conseguente formulazione di un testo unificato è stata istituita apposita sottocommissione;

VISTA la Dir. 79/409/CEE Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la legge 11/02/1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17/05/94, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera legge,
che ha registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti
contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

- di approvare il disegno di legge concernente "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 17/05/94, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" composto di 2 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO PROPOSTO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p>ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE. 17 MAGGIO 1994, N. 14 – NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO</p>	<p>ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE. 17 MAGGIO 1994, N. 14 – NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO</p>
<p>Art. 1 <i>(Modificazioni e integrazioni all'art. 34-bis della l.r. 14/1994)</i></p>	<p>Art. 1 <i>(Modificazioni e integrazioni all'art. 34-bis della l.r. 14/1994)</i></p>
<p>1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Le province, acquisito per tramite dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'art. 9, il parere favorevole dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, per le finalità previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, adottano, per ogni stagione venatoria, il provvedimento di deroga specificando:”.</p> <p>2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 le parole: “tra quelle indicate al comma 1-bis” sono soppresse.</p> <p>3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 le parole: “in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie” sono sostituite dalle seguenti: “rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale”.</p> <p>4. Alla lett. f) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 dopo le parole: “i controlli” sono aggiunte le seguenti: “sul numero massimo di capi prelevabili stabilito”.</p>	<p>idem</p> <p>“1. Le province adottano sulla base dell'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando:”.</p> <p>idem</p> <p>3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 è sostituita dalla seguente: “e) con riferimento all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo e, con riferimento alla lett. c) della stessa direttiva, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale;”</p> <p>idem</p>



5. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 dopo il numero "409" sono aggiunte le seguenti parole: ", dando atto della mancanza di soluzioni alternative".

6. Il comma 1 bis dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 è abrogato.

Art. 2

(Modificazione all'art. 34-quater della l.r. 14/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 34-quater della l.r. 14/1994 le parole ", al termine della giornata," sono soppresse.

idem

6. Il comma 1 bis dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 è sostituito dal seguente:

"1 bis. L'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di quattro docenti provenienti dalle facoltà di medicina veterinaria, di agraria, di scienze biologiche e naturali, designati dai rispettivi Presidi, sulla base di una convenzione stipulata con l'Università degli studi di Perugia."

Art. 2

(Modificazione all'art. 34-quater della l.r. 14/1994)

idem